



ORIGINALFB

REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA  
 Dott. ANTONIO PEDERZOLI

della I<sup>a</sup> sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5172/13 Ruolo Generale promossa Rep. n.

DA

RETE DEI CARROZZIERI DI BOLOGNA PER I Spedita il:  
CONSUMATORI Scarl in persona del legale rappresentante 09.12.2014  
*pro tempore*, con sede in Pianoro (Bo), Via Andrea Costa n. 148

ed elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (Bo), Via Depositata il:  
 Emilia n. 3, presso e nello Studio dell'Avv.to Marco Bordoni 27 FEB. 2015

che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di OGGETTO:  
 citazione,

risarcimento danni

ATTORE

CONTRO

~~XXXXXXXXXX~~ residente in Sant'Agata Bolognese (BO),  
 Via Suor Teresa Veronesi n. 10,

CONVENUTO CONTUMACE

~~XXXXXXXXXX~~ residente in Sassuolo (MO), Via della  
 Rovina n. 37,

CONVENUTO CONTUMACE

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Coop. e r.l.  
 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in

Sent. n. 79/15

Cron. n. 761/15

R.G. n. 5172/13

753/15

Verona, Lungadige Cangrande n. 16 ed elettivamente domiciliata in Bologna, Via S. Vitale n. 55 presso e nello Studio del [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA  
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori s.c.a r.l.", in qualità di cessionaria del credito della società Accorsi Srl, conveniva innanzi all'intestato Ufficio i Signori [REDACTED] di, [REDACTED] e la Compagnia Soc. Cattolica di Ass. Coop. a r.l., al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla Società Accorsi Srl nel sinistro occorso in data 04.12.2012.

Esponava la società attrice che il giorno 04.12.2012 il Sig. [REDACTED], alla guida del veicolo Audi Q7 Tg. DK877ML, assicurato Vittoria Ass.ni, di proprietà della società Accordi Srl, veniva urtato in Bologna dal furgone Fiat 110 Tg. [REDACTED], condotto dal Sig. [REDACTED] e di proprietà del Sig. [REDACTED], assicurato Soc. Cattolica Ass., che compiva una imprudente manovra di retromarcia.

Nell'immediatezza del sinistro le parti redigevano Mod. CAI

nel quale il Sig. [redacted] si assumeva la completa responsabilità dell'accaduto.

A causa dell'urto la vettura Audi subiva danni per la riparazione dei quali si rendeva necessaria la spesa di Euro 3.756,42 , come da fattura n. 22/2013 emessa dalla Carrozzeria Zanardi. La società Accorsi Srl subiva anche un danno derivante dal periodo di fermo tecnico del mezzo incidentato.

Veniva inviata richiesta di risarcimento danni alla Compagnia del danneggiante Cattolica Ass.ni, notiziando anche la compagnia Vittoria Ass.ni della circostanza che la danneggiata non intendeva avvalersi della procedura dell'indennizzo diretto.

Comunque nessuna delle due Compagnie provvedeva al risarcimento dei predetti danni.

In data 16.01.2013 la società [redacted] cedeva il credito vantato per il risarcimento dei danni conseguenti al sopra esposto sinistro alla "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Scari", ivi espressamente compresi quelli relativi al fermo tecnico.

Poiché non era stato possibile giungere ad una amichevole definizione della questione, il cessionario del credito adiva questo Giudice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti derivanti dal sinistro in parola, compresi anche quelli relativi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale.

Si costituiva in giudizio la Vittoria Ass.ni Spa, agendo quale mandataria dell'altra Compagnia Cattolica e il Giudice, in un primo momento, ammetteva tale costituzione, pur nell'opposizione di parte attrice.

Successivamente, stante il noto pronunciamento sul punto espresso dal Tribunale di Bologna ed in ossequio al medesimo, il Giudice mutava il proprio orientamento e procedeva all'estromissione della Compagnia Vittoria Ass.ni.

Si costituiva quindi in giudizio la convenuta Cattolica Ass., contestando, in primo luogo, la decisione del Giudice di estromettere la Compagnia mandataria Vittoria Ass.ni, rilevando sul punto, come la Convenzione "Card", in forza della quale era avvenuto la costituzione in giudizio di Vittoria Ass. per conto di Cattolica Ass., sia vincolante tra le Compagnie.

Nel merito, non contestava l'an del sinistro, ma la quantificazione del danno come operata dalla controparte, nonché la richiesta ripetizione delle spese per l'assistenza stragiudiziale.

Chiedeva quindi che, in sede di decisione, si tenesse conto delle sopra esposte osservazioni.

Veniva svolta la necessaria istruttoria, nel corso della quale era sentito il legale rappresentante della Carrozzeria Zanardi. Infine, all'esito dell'udienza del 09.12.2014, dopo che i procuratori delle parti avevano precisato le proprie conclusioni

e su richiesta dei medesimi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.

In primo luogo, questo Giudice deve confermare l'estromissione della Vittoria Ass.ni, quale mandataria di Cattolica Ass., e ciò, più che per effettiva convinzione, in puro ossequio dell'orientamento sul punto espresso dall'III.mo Tribunale di Bologna, rilevando comunque, sul punto, che la c.d. Convenzione "Card" non presenta efficacia alcuna nei confronti dei soggetti estranei alla sua sottoscrizione

Ciò premesso, non essendo in contestazione l'*an* del sinistro né la responsabilità del Sig. Possenti nella causazione del medesimo, in ordine alla quantificazione dei quali subiti dalla società Accorsi ed il cui ammontare è stato oggetto di cessione in favore della società attrice, si deve osservare che, esaminata la documentazione fotografica versata in atti inerente ai danni subiti dal veicolo Audi Q7, vettura di notevole pregio e con elevati costi di riparazione, appare congruo l'importo di cui alla fattura n. 22/2013, confermata del resto in sede testimoniale dall'autore della riparazione.

Pertanto appare di giustizia quantificare il danno subito dalla vettura in Euro 3.756,42

Circa poi il danno da fermo tecnico, posta la sua risarcibilità *in re ipsa*, secondo l'ormai uniforme orientamento della

giurisprudenza (V. *ex multis* Cass. Civ. n. 22687/13), e posto che il carrozziere non è stato in grado di ricordare il periodo di sosta forzata della vettura, considerata l'entità dei danni in questione, appare congruo determinare in giorni tre il periodo di sosta presso la carrozzeria per la necessaria riparazione.

Pertanto, stimato in Euro 50,00 la spesa giornaliera per il noleggio di una vettura, ne consegue il seguente calcolo:

$$\text{Euro } 50,00 \times \text{gg. } 3 = \text{Euro } 150,00.$$

Circa infine le spese legali stragiudiziali, sempre secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (V. per tutti Cass. SS.UU. n. 26973/08), le stesse devono essere parimenti riconosciute, ma solo per un importo che appaia congruo e proporzionato al valore della pratica ed all'attività professionale svolta.

Nel caso di specie, considerato per l'appunto il valore della pratica stessa, l'importo ritenuto congruo ammonta ad Euro 400,00 I.V.A. compresa.

Pertanto l'importo complessivamente risarcibile, oggetto della cessione del credito in favore della società attrice, ammonta ad Euro 4.306,42 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ma non anche rivalutazione monetaria, in considerazione del fatto che non è stata fornita prova dell'esistenza di un maggior danno rispetto a quello già riconosciuto tramite la corresponsione degli interessi.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo,

seguono per intero la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:


- 1) **Accerta** che la responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa è interamente da ascrivere alla condotta del Sig. [REDACTED] conducente del furgone Fiat 110 Tg. [REDACTED] assicurato con la Compagnia Cattolica Ass.ni Spa;
- 2) **Accerta** che la Società [REDACTED] a seguito del sinistro di cui è causa, ha subito danni materiali e sostenuto spese rimborsabili, pari ad Euro 4.306,42;
- 3) **Accerta** che la società [REDACTED] ha ceduto il credito derivante dal sinistro in parola alla società "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Scarl";
- 4) Conseguentemente per il titolo di cui sopra, **condanna** i Signori [REDACTED], [REDACTED] e la Compagnia Soc. Cattolica Ass. a r.l., quest'ultima in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, al pagamento in favore della "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Scarl" della complessiva somma di Euro 4.306,42, comprensiva delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi come sopra stabilito;
- 5) **Condanna** i Signori [REDACTED] e la

Compagnia Soc. Cattolica Ass. a r.l., quest'ultima in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, a rifondere alla società "Rete dei Carrozzeri di Bologna Scarl" le spese del presente procedimento che liquida della complessiva somma di Euro 1.576,70 di cui Euro 130.70 per spese esenti, oltre 15 % spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Bologna il 09.12.2014.

Il Giudice di Pace

Dott. Antonio Pederzoli



Depositato in Cancelleria

27 FEB 2015

Il .....

IL CANCELLIERE

Dott. Rossella Rotundo

